



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria

Prot. n.6579/2010
AS/sb

Roma, li 18/11/2010

Alla cortese attenzione dei Presidenti
degli Ordini Provinciali

Inviata mezzo mail certificata

LORO SEDI

URGENTE

Circolare n. 29/2010

Oggetto: Giornata Nazionale dell'Albero – 21 novembre.

Egregio Presidente,
il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre scorso ha approvato, su proposta del Ministero dell'Ambiente il disegno di legge "*Norme per lo sviluppo degli spazi urbani*" che si propone, fra l'altro, di dare nuovo impulso alla Festa dell'Albero, che storicamente, fin dal 1898, si tiene il 21 novembre di ogni anno.

L'iniziativa, in collaborazione con le autorità comunali e con il Corpo Forestale dello Stato, consiste nella messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone al fine di dare effettiva operatività all'obbligo, per ogni comune, di porre a dimora un albero per ogni neonato, così come previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113.

Lo scopo della Giornata è quello di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

Con questo tipo di iniziativa il Ministero dell'Ambiente vuole anche promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.

Riconoscendo ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali l'importante ruolo tecnico-scientifico e progettuale nel settore agro-forestale e di conseguenza nel settore del verde urbano, il Ministero dell'Ambiente nei giorni scorsi si è rivolto al nostro Consiglio Nazionale chiedendo di



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

sensibilizzare i propri iscritti ad una partecipazione attiva all'evento attraverso una fattiva collaborazione con i Comuni.

In particolare il coinvolgimento dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali viene richiesto soprattutto per il carattere didattico che può avere la nostra presenza, in grado cioè di rendere partecipe e sensibile il pubblico locale sulle più importanti tematiche forestali ed ambientali.

Per quanto i tempi siano molto ristretti ci è sembrato comunque opportuno e naturale aderire all'invito formulato dal Ministero dell'Ambiente, consapevoli del ruolo che la nostra Categoria ha riguardo le tematiche della difesa della natura, del patrimonio arboreo e forestale, e che ci vengono giustamente riconosciute anche dal Ministero stesso.

Ti chiedo quindi di provare a contattare i Sindaci della tua provincia (sicuramente a partire dal capoluogo) per conoscere se i comuni hanno già programmato, per domenica 21 novembre, delle iniziative in occasione della Giornata nazionale dell'Albero e proporre quindi anche la presenza all'evento di alcuni rappresentanti dell'Ordine che possano sottolineare l'importanza dell'ecosistema boschivo e della cura del patrimonio arboreo; potrai anche consultare il sito del Ministero (<http://giornatadellalbero.minambiente.it/>) per conoscere altre iniziative programmate sul tuo territorio.

Partendo da questa prima iniziativa, seppure avviata con poca programmazione, questo Consiglio Nazionale ha intenzione di intraprendere un dialogo fattivo con il Ministero dell'Ambiente così da potere meglio coordinare nel prossimo anno questa importante giornata sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello tecnico, suggerendo modalità e progettualità per la corretta e razionale gestione del verde pubblico.

Certo che anche tu sappia condividere lo spirito con cui abbiamo aderito a questa iniziativa, conto su un tuo sollecito interessamento; per qualsiasi chiarimento puoi contattare direttamente i consiglieri nazionali Mattia Busti (366 6648591) e Graziano Martello (366 6648576).

Ti chiedo anche cortesemente di segnalarci le iniziative che riuscirete ad intraprendere, così da potere poi riferire al Ministero dell'Ambiente.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti



In allegato il testo del DDL "*Norme per lo sviluppo degli spazi urbani*"

Disegno di legge recante

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

Articolo 1

(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

2. Nella giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata nazionale degli alberi è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In ogni caso, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale degli alberi le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, **preferibilmente di provenienza locale**, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1 le parole: “entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni”, e il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l'albero è stato piantato alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica.”;



b) dopo l'articolo 3 della medesima legge è inserito il seguente: «Articolo 3-bis. -

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine della consiliatura. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del sindaco dal mandato, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.

3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le strutture e le informazioni già in possesso, nell'ambito delle risorse disponibili delle amministrazioni interessate ».

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

1. Fatta salva l'attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, allo scopo di favorire l'ampliamento degli spazi di verde urbano ad iniziativa e con oneri a carico dei privati, all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente: «g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi».

Articolo 4

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 43, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si considerano iniziative di cui al comma 1 quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di Co2 dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. Nei casi di cui al precedente periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'Interno. »

